**OSSERVAZIONE N. 7**

OGGETTO**: Totale incompatibilità della variante con la situazione di grave rischio idrogeologico esistente.**

Nel deliberato della Delibera di Assemblea Capitolina n. 32/2017 si legge a pag 17:

“Di stabilire che l’area di intervento, ad esito della trasformazione, assumerà la destinazione urbanistica “Nuova Centralità Stadio Tor Di Valle”, con le caratteristiche riportate nella scheda allegata alla Relazione Tecnica, parte integrante del presente atto con esclusione della destinazione d’uso residenziale. Tale variante Urbanistica e le relative ricadute nel PRG vigente con le conseguenti disposizioni di variazione dei contenuti degli elaborati prescrittivi e di quelli gestionali interessati, a norma dell’art. 1, comma 304 lettera b) della legge 147/2013 e secondo la procedura prevista dall’art. 62 del D. Legge 50/2017, si consoliderà con l'atto conclusivo favorevole della Conferenza di Servizi decisoria che sarà successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Le variazioni di cui sopra avverranno nel rispetto delle definitive indicazioni procedurali che perverranno da parte dell’Autorità di Bacino e della "Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma", rispettivamente per il superamento del vincolo idrogeologico, di cui al decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 32 dell’8.6.2015 e del Vincolo architettonico, di cui all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 42/2004 formalizzato con nota prot. 3051 del 15.02.2017.”

A pag 22 della Relazione Tecnica allegata alla Delibera viene confermato il rischio idrogeologico dell’ambito territoriale riguardante il Progetto dell’Euronova, dato che al punto 5 sui **Vincoli sopravvenuti** si scrive :

5.1 **Vincolo idrogeologico** - *In data 08.06.2015, con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n° 32, di definizione del vincolo idrogeologico … omissis ….* *“Le aree oggetto dell'intervento di realizzazione del nuovo stadio e delle connesse volumetrie "aggiuntive" (Business Park e Convivium) - così come peraltro gran parte delle aree del quartiere di Decima - venivano definitivamente dichiarate soggette a rischio per fenomeni idraulici del tipo classificato "R3" e "R4" (perimetrate) e come tali idonee ad essere trasformate, con incremento del carico urbanistico/insediativo, solo a seguito della realizzazione di adeguate opere di "messa in sicurezza" idraulica dei corsi d'acqua responsabili dei suddetti fenomeni di rischio idraulico (fossi "di Vallerano" e "di Acqua Acetosa Ostiense”) e della conseguente "deperimetrazione" delle stesse a cura della stessa Autorità che ha imposto il vincolo idrogeologico (A.B.F.T., oggi “Distretto Idraulico Appennino Centrale”).*

*In sede di Conferenza dei Servizi (2016-2017) l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha espresso parere favorevole sul Progetto Definivo dell'intervento - comprendente anche le richiamate opere di messa in sicurezza idraulica dei due citati fossi - nel rispetto delle procedure previste dalle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico, per l'ottenimento della necessaria "deperimetrazione".*

Nella stessa Relazione Tecnica si legge a pag. 32 punto 13 sulla **Compatibilità con i vincoli paesaggistici/archeologici ed alla tutela idrogeologica :** *“In relazione alla compatibilità con i vincoli paesaggistici/archeologici presenti e con la normativa in materia idrogeologica, dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi esterna è possibile ritenere che non esistono allo stato attuale elementi assolutamente preclusivi alla realizzazione dell’opera, fatta salva la eventuale sopravvenuta apposizione di nuovi vincoli. I progetti definitivi dovranno essere redatti sulla base delle indicazioni fornite e delle condizioni imposte dagli uffici tutori dei vincoli e, pertanto, la loro approvazione è subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie.* “

Pertanto l’Amministrazione comunale ben sapeva, e sa, che l’area che dovrebbe essere oggetto di variante in termini di aumento di SUL edificabile e di cambio di destinazione d’uso **è connotata da inedificabilità assoluta a seguito del Decreto 32/2015 (08.06.2015) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere**, che, con il primo comma dell’art. 2, stabilisce che le disposizioni di perimetrazione di determinate aree di cui al comma 1 costituiscono immediata variante di piano con gli effetti dell’art. 4 delle N.T.A. del PAI.

L’inedificabilità riguarda anche il singolo edificio dello stadio che non può essere approvato se non viene deperimetrato l’intero ambito

Ed infatti oggi il PRG di Roma con gli elaborati prescrittivi che riportano il PAI (tavola 17) conferma, nell’ambito interessato dalla variante, tutti gli attuali rischi idrogeologici, che non possono essere eliminati da **nessuna deroga** alle prescrizioni imposte dall’art. 43 comma 5 delle N.T.A. del PAI (prescrizioni che non risultano modificate dal D.S. n.32 dell’8 giugno 2015).

**Art.43 comma 5 :**

“ In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimento e/o aggiornamenti di studi , sono trasmesse da parte delle Regioni competenti all’Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone gia’ soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Tevere, su parere del Comitato Tecnico , sulla base del certificato di collaudo dell'opera e del parere dell’autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, cosi’ come individuata dalle singole regioni nell’ambito del riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa suolo, emana apposito decreto , ai sensi della Delibera del Comitato Istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001, con il quale viene riperimetrata o riclassificata l’area a rischio oggetto dell’intervento di messa in sicurezza o di studio; tale decreto costituisce aggiornamento del Piano “

Solo dopo il rispetto di queste prescrizioni potrà essere approvata la variante per far partire il cantiere anche del solo stadio.

Pertanto non si ritiene ammissibile che quello che appare come un escamotage come proposto da Euronova venga eventualmente accettato dal Comune: scindere la variante sottoposta alle osservazioni dal progetto complessivo della trasformazione urbanistica a Centralità Urbana a pianificazione definita.

Non può certo essere una soluzione alla complessità dell’intervento non rispettare i tempi della messa in sicurezza previsti dalla legge a garanzia della tutela dai gravi pericoli o danni alle persone e cose, rinviando la riperimetrazione e condizionando ad essa la sola agibilità degli edifici. Né può essere un buon motivo per rinviare la riperimetrazione il problema evidenziato da Euronova in conferenza dei servizi di non poter ottenere i finanziamenti per sostenere i costi delle opere pubbliche previste (tra cui proprio quella della messa in sicurezza, visti i suoi tempi) se non con la garanzia di un immediato avvio del cantiere dello stadio.

**Per quanto sopra esposto si richiede di eliminare dall’insieme degli elaborati collegati alla variante le NTA elaborate da Euronova e di inserire nella Relazione generale il punto del rispetto dell’aticolo 43 comma 5 del PAI.**